

CAMERA DEI DEPUTATI

**Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)**

I Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 25 maggio 2011

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che, nella seduta del 18 gennaio 2011, l'Assemblea ha deliberato, su sua proposta, il rinvio in Commissione della proposta di legge costituzionale Donadi e altri n. 1990, in materia di soppressione delle province, e delle proposte di legge costituzionale abbinate, onde consentire alla Commissione di verificare, alla luce degli emendamenti presentati in Assemblea, la possibilità di addivenire a una riorganizzazione del sistema delle province che, senza sopprimerle, ne ridimensionasse l'ambito e, al limite, ne riducesse il numero. Il 25 gennaio 2011, la Commissione ha pertanto ripreso l'esame del provvedimento in sede referente, deliberando di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge costituzionale n. 1990, alla quale sono stati presentati successivamente, come comunicato nella seduta dell'8 febbraio scorso, emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 6*). Il seguito dell'esame è stato quindi deferito, il 15 febbraio scorso, a un comitato ristretto, che non ha però ad oggi concluso i propri lavori.

Avverte quindi che, essendo il provvedimento iscritto, su richiesta del gruppo dell'Italia dei valori, nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la giornata di martedì 31 maggio, nella quota riservata alle opposizioni, e avendo il gruppo dell'Italia dei valori - da lui interpellato in qualità di relatore e di presidente della Commissione - confermato in tutte le sedi proprie la volontà di riportare la proposta di legge all'attenzione dell'Assemblea, ancorché i lavori del comitato ristretto non si siano ancora conclusi, la Commissione ha l'obbligo di votare gli emendamenti presentati e di conferire un mandato al relatore sul provvedimento, in modo da essere pronta a riferire all'Assemblea medesima. Ricorda infine che, come già comunicato, sono da ritenersi inammissibili, in quanto estranei alla materia oggetto delle proposte di legge in esame, l'emendamento Pini 7.3, concernente la procedura di istituzione delle regioni, e l'articolo aggiuntivo Pini 9.01, che istituisce la regione Romagna. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Reguzzoni 1.1, soppressivo dell'articolo 1 e,

nella parte consequenziale, di tutti gli altri articoli del provvedimento, avvertendo che la sua eventuale approvazione non solo precluderà la votazione delle restanti proposte emendative, ma equivarrà a una manifestazione di contrarietà della Commissione rispetto al testo base nel suo complesso, con la conseguenza che dovrà intendersi conferito al relatore, senza necessità di procedere a un'ulteriore deliberazione, il mandato a riferire all'Assemblea in senso contrario sulla proposta di legge costituzionale in esame.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime sull'emendamento Reguzzoni 1.1 parere conforme a quello del presidente e relatore.

David FAVIA (IdV), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Reguzzoni 1.1, ricorda che la soppressione delle province era parte del programma elettorale di molti partiti, compresi alcuni di quelli che si accingono ora a votare contro la proposta di legge. Rilevato poi che il conferimento di un nuovo mandato contrario al relatore sul testo della proposta C. 1990 non impedisce che l'Assemblea possa ancora discutere le proposte emendative già presentate o quelle che lo saranno, dichiara che il suo gruppo, pur essendo convinto della necessità di sopprimere le province, è disponibile a discutere di altre soluzioni, atteso che «poco è meglio di niente».

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda che il programma elettorale del suo partito non prevedeva la soppressione delle province, bensì il loro ridisegno e la ridefinizione del loro ruolo. Tale risultato avrebbe potuto essere raggiunto, a suo avviso, se il comitato ristretto avesse avuto modo di proseguire i propri lavori, il che è invece di fatto impedito dalla scelta, pur legittima, del gruppo dell'Italia dei valori di riportare il provvedimento in Assemblea. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Reguzzoni 1.1.

Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Reguzzoni 1.1.

La Commissione approva l'emendamento Reguzzoni 1.1, risultando così preclusi i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi e intendendosi inoltre conferito al relatore, presidente Bruno, il mandato di riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 6

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province (Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

1. 1. Reguzzoni, Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

(Approvato)

Sopprimerlo.

***1. 2.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

***1. 3.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.

***1. 4.** Lanzillotta.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «*dalle Città metropolitane,*» sono soppresse;
- b) al secondo comma, le parole: «*le Città metropolitane,*» sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, lettera p), le parole: «Province e Città metropolitane» sono sostituite delle seguenti: «e Province»;
- b) al sesto comma, le parole: «*e le Città metropolitane*» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «*Città metropolitane*» sono soppresse;
- b) al secondo comma, le parole: «*e le Città metropolitane*» sono soppresse;
- c) al quarto comma, le parole: «*e Città metropolitane*» sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo e al secondo comma, le parole: «*, le Città metropolitane*» sono soppresse;
- b) al quarto comma, le parole: «*, alle Città metropolitane*» sono soppresse;
- c) al quinto comma, le parole: «*, Città metropolitane*» sono soppresse;
- d) al sesto comma, le parole: «*, le Città metropolitane*» sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Città metropolitane», sono soppresse.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «della Repubblica», sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;

b) le parole: «, sentita la stessa Regione», sono soppresse;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».

2. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».

Art. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane».

1. 7. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Città metropolitane,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Città metropolitane,» sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), le parole: «Province e Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «e Province»;

b) al sesto comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «*Città metropolitane*» sono soppresse;
- b) al secondo comma, le parole: «*e le Città metropolitane*» sono soppresse;
- c) al quarto comma, le parole: «*e Città metropolitane*» sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo e al secondo comma, le parole: «, *le Città metropolitane*» sono soppresse;
- b) al quarto comma, le parole: «, *alle Città metropolitane*» sono soppresse;
- c) al quinto comma, le parole: «, *Città metropolitane*» sono soppresse;
- d) al sesto comma, le parole: «, *le Città metropolitane*» sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, *delle Città metropolitane*», sono soppresse.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «della Repubblica», sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;
- b) le parole: «, sentita la stessa Regione», sono soppresse;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentocinquantamila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».

2. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».

Art. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane».

1. 6. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «*dalle Città metropolitane,*» sono soppresse;
- b) al secondo comma, le parole: «*le Città metropolitane,*» sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, lettera p), le parole: «, Province e Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «e Province»;
- b) al sesto comma, le parole: «*e le Città metropolitane*» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «*Città metropolitane*» sono soppresse;
- b) al secondo comma, le parole: «*e le Città metropolitane*» sono soppresse;
- c) al quarto comma, le parole: «*e Città metropolitane*» sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo e al secondo comma, le parole: «, *le Città metropolitane*» sono soppresse;
- b) al quarto comma, le parole: «, *alle Città metropolitane*» sono soppresse;
- c) al quinto comma, le parole: «, *Città metropolitane*» sono soppresse;
- d) al sesto comma, le parole: «, *le Città metropolitane*» sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, *delle Città metropolitane*», sono soppresse.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «della Repubblica», sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;
- b) le parole: «, sentita la stessa Regione», sono soppresse;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».

2. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».

Art. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane».

1. 5. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 3 a 9.

2. 1. Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione).

1. All'articolo 114 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato, nonché dalle Province o dalle città metropolitane, ove costituite».

2. All'articolo 114 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le Regioni, i Comuni e le Città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Con legge regionale e senza oneri per lo Stato possono essere istituite le Province, con compiti di coordinamento e di collaborazione tra Comuni, in base a parametri fissati con legge dello Stato. L'organo collegiale della Provincia è eletto dall'assemblea dei sindaci dei Comuni del territorio provinciale secondo modalità previste dalla legge della Regione che prevede altresì l'elezione diretta del Presidente della Provincia».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Norma transitoria).

1. Alla data stabilita dalla legge dello Stato che fissa i parametri per l'istituzione delle Province di cui all'articolo 114, seconda comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, le attuali amministrazioni provinciali sono soppresse. La legge dello Stato prevede altresì norme per il trasferimento dei beni e del personale alle Province istituite dalle Regioni ovvero, in mancanza alle Regioni stesse».

2. 2. Calderisi, Stasi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifica all'articolo 114 della Costituzione).

1. All'articolo 114 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La costituzione delle Città metropolitane comporta la soppressione delle Province nel medesimo territorio su cui insistono e il trasferimento delle rispettive funzioni fondamentali».

2. 3. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2. - 1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Città metropolitane,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse.

2. 4. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province o dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

2. 5. Lanzillotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente: «Le Città metropolitane sono istituite in territori individuati dalla legge dello Stato in sostituzione di uno o più Comuni. Esse possono essere ripartite in Municipi».

2. 6. Vassallo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente: «Con legge regionale, sulla base di parametri fissati con legge dello Stato, nelle Regioni con più di cinquecentomila abitanti, con riferimento ai territori nei quali non è istituita la Città metropolitana, sono istituite le Province, ai soli fini dell'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione di area vasta conferite dalle Regioni e quali soggetti di coordinamento e collaborazione dei Comuni. La formazione degli organi di governo delle Province è disciplinata con legge dello Stato. Nelle Regioni con meno di cinquecentomila abitanti le funzioni delle Province sono esercitate dalla Regione».

2. 7. Vassallo.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.

* **3. 3.** Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3. - 1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), le parole: «, Province e Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «e Province»;

b) al sesto comma, terzo periodo, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse.

3. 4. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimere il comma 2.

3. 5. Vassallo.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4. - 1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, Città metropolitane» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «, le Province e le Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «e le Province»;

c) al quarto comma, le parole: «, Città metropolitane» sono soppresse.

4. 3. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4. - 1. All'articolo 118 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La legge dello Stato indica il limite minimo di abitanti delle Province e delle Città metropolitane e ulteriori criteri per la determinazione delle rispettive circoscrizioni. Gli organi delle Province e delle Città metropolitane sono eletti dai componenti dei consigli comunali dei Comuni ricadenti nei rispettivi territori secondo le modalità stabilite dalla legge».

4. 4. Lanzillotta.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5. 1.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.

* **5. 3.** Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. - 1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse;
- b) al secondo comma, primo periodo, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse;
- c) al quarto comma, le parole: «, alle Città metropolitane» sono soppresse;
- d) al quinto comma, le parole: «, Città metropolitane» sono soppresse;
- e) al sesto comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse.

5. 4.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6. 1.**Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **6. 2.**Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.

* **6. 3.**Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6. - 1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Città metropolitane» sono soppresse.

6. 4.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 7.

Sopprimerlo.

* **7. 1.**Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **7. 2.**Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7. - 1. All'articolo 132 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le popolazioni interessate di cui al precedente comma sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione».

7. 3.Pini, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7. - 1. All'articolo 132, comma secondo, della Costituzione, dopo le parole: «consentire che» è aggiunta la seguente: «singole».

7. 4.Lanzillotta.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1.Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8. - 1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Regione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con legge della Repubblica, con proprie leggi istituisce nel proprio territorio nuove province, modifica le loro circoscrizioni e denominazioni o dispone la soppressione di una o più Province».

8. 2.Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifica all'articolo 133 della Costituzione).

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La soppressione delle province o il mutamento delle circoscrizioni provinciali sono stabiliti con legge della Repubblica sentiti i Comuni interessati».

8. 3.Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge regionale su iniziativa dei Comuni, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla legge dello Stato».

8. 4.Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8. - 1. All'articolo 133, comma primo, della Costituzione, la parola «delle» è sostituita dalle seguenti: «di singole» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al riordino generale delle circoscrizioni provinciali provvede la legge dello Stato».

8. 5.Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8. - 1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;

b) le parole: «, sentita la stessa Regione» sono soppresse.

8. 6.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati»;

«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».

8. 7.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentocinquantamila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati»;

«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».

8. 8.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati»;

«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».

8. 9.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».

8. 10.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentocinquantamila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».

8. 11.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».

8. 12.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9. 1.**Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **9. 2.**Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.

* **9. 3.**Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9. - (*Disposizioni transitorie*). - 1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

9. 4.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9. - (*Disposizione transitoria*). - 1. Con legge della Repubblica, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono individuati i criteri dimensionali, con riferimento sia alla dimensione territoriale che a quella demografica, per il riordino delle circoscrizioni provinciali, la soppressione delle province sottodimensionate e la fusione delle province contigue con caratteristiche e bisogni comuni. Il riordino è funzionale a garantire un governo delle aree vaste secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, fatte salve le istanze di promozione e tutela delle aree montane, conformemente a quanto disposto dall'articolo 44 della Costituzione.

2. Nei centottanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, le Regioni adottano le leggi di riordino delle circoscrizioni provinciali, di soppressione e di fusione delle province, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con legge della Repubblica.

3. Nel caso in cui le Regioni non adempiano, in tutto o in parte, agli obblighi di cui al comma 2, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

9. 5.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle Città metropolitane, ove costituite, ai Comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle Regioni ai sensi del comma 2, disciplina:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo principi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;

b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle sopresse province.

9. 6.Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - 1. Senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, ma fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Regione Romagna composta dalle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che vengono così contestualmente abrogate, e dai comuni confinanti con esse che nei 10 anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto con esito positivo un *referendum* popolare finalizzato al distacco dalla loro provincia e all'aggregazione con una delle tre costituenti la Regione Romagna.

2. Le popolazioni interessate di cui al precedente comma sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

3. In caso di esito positivo della consultazione delle popolazioni interessate di cui al primo comma, l'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia;

Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna».

9. 01.Pini, Reguzzoni, Raisi, Mazzuca.

(Inammissibile)

Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane.

Tit. 1.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.